
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, intervento dei successori della parte originaria

Se è vero che l'intervento in appello è disciplinato dall'art. 344 c.p.c., che, a sua volta, fa riferimento ai presupposti sostanziali che legittimerebbero l'interveniente a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., è altresì indubbio che i successori - a titolo particolare o universale - della originaria parte possono intervenire in giudizio anche non ricorrendo detti presupposti, per l'evidente ragione che la sentenza, facendo stato nei loro confronti pur senza la loro partecipazione in giudizio, può da essi essere impugnata o ad essa essi possono fare espressa adesione dissociando la loro posizione da quella del coerede.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.1.2015, n. 1650

...omissis...

Dato atto che è stata depositata relazione ex art. 380 c.p.c., del seguente tenore:

"1- xxxxxxxxxxxx citazione innanzi al Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto, premesso: di aver acquistato dall'IACPC due unità immobiliari al primo ed al secondo piano di uno stabile sito in detta città, alla xxx; che MxxxA., proprietarie di due appartamenti al piano terra, avevano recintato e chiuso con una rete metallica uno spazio destinato a verde condominiale, precludendone l'uso comune, chiesero che fosse accertata la natura condominiale della fascia di terreno recintata e che le convenute fossero condannate alla rimozione della recinzione, oltre al risarcimento dei danni.

2- Vxxxxx., nel costituirsi, eccepì di non esser legittimata passiva dell'intrapresa azione in quanto, nonostante avesse inoltrato domanda per rendersi acquirente dell'appartamento occupato - in quanto erede del marito, originario conduttore - non aveva ricevuto alcuna risposta dallo I.xxx., rimanendo dunque titolare di un rapporto obbligatorio e quindi impossibilitata ad ottemperare all'eventuale ordine di ripristino, non senza osservare che, pur in tale veste, tuttavia vantava un diritto all'area recintata, secondo quanto convenuto nel contratto di locazione e secondo quanto previsto nello schema di contratto di acquisto sottopostole.

3- La xxx., costituendosi a sua volta, negò di aver recintato la parte di cortile antistante la propria abitazione, sottolineando di averla acquistata dall'Istituto, già recintata per ragioni di sicurezza, posto che lo spazio condominiale giungeva fin sotto le proprie finestre ad alla porta di abitazione; si rese disponibile a consegnare ai condomini le chiavi del cancelletto a chiusura della recinzione.xxxxx

4- Chiamato in giudizio lo xxxxxxx si costituì il suo successore xxxxxP. - Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare - di Castelfranco Veneto, sostenendo che la chiamante doveva considerarsi proprietaria dell'appartamento occupato e comproprietaria - assieme a tutti gli altri condomini - dello spazio a verde recintato.

5- Dopo aver escusso i testi, l'adito Tribunale, con ordinanza del 4 luglio 2002, dispose l'integrazione del contraddittorio con tutti i coinquilini, rinviando la causa all'udienza del 25 novembre 2002; in detta udienza la xxxxx eccepì l'estinzione del giudizio per tardività nel deposito dell'atto di citazione dei chiamati e perché a costoro non erano stati notificati tutti gli atti sino a quel momento prodotti: detta eccezione fu rigettata con conseguente dichiarazione di contumacia della Cooperativa Edilizia "xxxx

6- L'adito giudicante, pronunciando sentenza n. 130/2004, dichiarò che l'area recintata era comune a tutti i condomini nonché il diritto di essi di eliminare ogni ostacolo che ne avesse impedito detto utilizzo, pur demandando alle decisioni dell'assemblea condominiale la concreta regolazione dell'utilizzo della striscia di terreno.

7- Questa decisione fu impugnata dalla xx si costituirono i xxx contrastando il gravame; in corso di causa venne a morte l'appellante: il processo venne riassunto dal figlio ed erede xxxxxx con successiva comparsa spiegarono intervento gli altri eredi della defunta: xxxxxx contestando integralmente quanto affermato nell'appello dalla de cuius.

8- La Corte di Appello di Venezia, pronunciando sentenza n. 269/2012, respinse l'appello e xxxx. alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte appellata: in particolare - per quello che ancora conserva interesse nel giudizio

di legittimità - giudicò infondata l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per mancata evocazione in giudizio delle condomine xxxxxxxx., osservando che non era stata riproposta la domanda di rimozione della recinzione - rispetto alla quale le stesse avrebbero potuto rivestire la qualità di litisconsorti necessarie - limitandosi le allora parti attrici a insistere per l'accertamento della natura comune dell'area, domanda alla cui proposizione era legittimato ogni singolo condomino.

9- Per la cassazione di tale xxxxxxxx. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi di annullamento; le altre parti - ad eccezione de: la xxxxx; il PxxxxxxxP. e la xxxxx, che non hanno svolto difese - hanno resistito con separati controricorsi.

Ritenuto in diritto:

1- Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., censurando siccome erroneo l'assunto secondo il quale le condomine pretermesse non sarebbero state litisconsorti necessarie, sostenendosi al contrario che l'esigenza che il contraddittorio fosse esteso a tutti i condomini discendeva dall'oggetto della sentenza di accertamento che si era chiesta al primo giudice, relativa appunto all'accertamento della appartenenza ai beni del Condominio del terreno recintato dalle allora convenute.

1.a- Il mezzo è infondato in quanto, come anche di recente è stato statuito in sede di legittimità - così superando un diverso e risalente orientamento interpretativo, richiamato a xxxx del ricorso - ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune, e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (così Cass. Sez. 6-1 ord 1009/2013; alla quale adde: Cass., Sez. 6-3 ord n. 1009/2013; Cass. Sez. 2 n. 19329/2009; Cass. Sez. 2 n. 10219/2002; Cass. Sez. 2 n. 8546/1998; Cass. Sez. 2 n. 1757/1987).

1.b- Non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale non trova applicazione la sanzione processuale dell'estinzione del giudizio in caso di mancata integrazione con tutti i condomini.

2- Con il secondo motivo viene denunciata la violazione delle regole a presidio della ripartizione dell'onere delle spese, sostenendo il ricorrente che erroneamente sarebbe stato condannato a rifondere le spese degli altri eredi della comune dante causa, intervenuti in giudizio, che non si ponevano come parte diversa da esso appellante, intervenuto in riassunzione del giudizio dopo il decesso della de cuius: sottolinea in particolare il ricorrente che gli altri eredi, non avendo un diritto proprio da far valere nei confronti delle altre parti, non sarebbero rientrati nella categoria degli intervenienti in appello.

2.a- Il mezzo è infondato perché erronea è la premessa: se è vero che l'intervento in appello è disciplinato dall'art. 344 c.p.c., che, a sua volta, fa riferimento ai presupposti sostanziali che legittimerebbero l'interveniente a proporre opposizione di terzo à sensi dell'art. 404 c.p.c., è altresì indubbio che i successori - a titolo particolare o universale - della originaria parte possono intervenire in giudizio anche non ricorrendo detti presupposti, per l'evidente ragione che la sentenza, facendo stato nei loro confronti pur senza la loro partecipazione in giudizio, può da essi essere impugnata o ad essa essi possono fare espressa adesione - come nel caso di specie - dissociando la loro

posizione da quella del coerede: poste tali premesse allora correttamente è stato consentito il loro intervento e, date le posizioni oppostive rispetto all'appello del coerede, giustamente sono stati considerati parti vittoriose rispetto a quest'ultimo, non potendosi condividere la tesi, esposta nel ricorso, secondo la quale essi, essendo litisconsorti tra loro e l'odierno ricorrente in quanto eredi dell'unica parte originaria, non avrebbero potuto assumere se non la posizione del primo, divenendo quindi appellanti e, per logica, consorti in lite del coerede: tale ricostruzione urta con le emergenze di causa che, come ricordato, vedevano una netta contrapposizione tra l'odierno ricorrente - subentrante nella posizione di appellante - ed il resto dei coeredi".

Ritenuto:

che le argomentazioni sopra esposte trovano concorde il Collegio e che né la discussione orale in sede di adunanza camerale né le memorie depositate hanno fatto emergere spunti critici idonei a confutare le motivazioni contenute nella relazione depositata;

che dunque il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo;

che à sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si deve dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, atteso che il ricorso è stato notificato tra il 19 ed il 22 marzo 2013, dunque successivamente al 30 gennaio 2013, data di entrata in vigore della L. n. 228 del 2012.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori dovuti per legge; à sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 13 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
